

## DISPOSIZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

### Art. 1

#### (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale": il rapporto di lavoro in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
- b) "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale": il rapporto di lavoro in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- c) "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto": il rapporto di lavoro caratterizzato dalla combinazione delle due modalità orizzontale e verticale, in cui il dipendente realizza la prestazione in predeterminati periodi dell'anno (o della settimana o del mese) a orario pieno o ridotto;
- d) per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ed entro il limite del tempo pieno.

### Art. 2

#### (Ambito di applicazione)

1. Il personale di ruolo e a contratto di tutte le carriere – ad eccezione dei dirigenti, del personale assunto con contratto di specializzazione e del personale comandato – che abbia maturato almeno un anno di servizio effettivo alle dipendenze dell'Autorità può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro dal tempo pieno al tempo parziale nel limite massimo del 10 per cento – al netto dei casi previsti dalla legge – in prima applicazione e con revisione ad un anno, del personale in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondato all'unità inferiore.
2. Il diniego alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa è fornito al dipendente con atto scritto e motivato.

### Art. 3

#### (Durata del rapporto a tempo parziale)

1. La durata del rapporto a tempo parziale è fissata in dodici mesi rinnovabili su richiesta del lavoratore.
2. In caso di richiesta di rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale la domanda è nuovamente soggetta alla procedura di autorizzazione, secondo le modalità e le decorrenze previste all'articolo 4.
3. Sempre che non ostino esigenze organizzative e di servizio, il rientro in regime di tempo pieno può aver luogo, su istanza del dipendente, anche prima della scadenza del periodo del tempo parziale concesso. In ogni caso il tempo parziale autorizzato non può essere svolto per un periodo inferiore a quattro mesi, salvo deroga decisa dall'Amministrazione.
4. Non è consentito il passaggio diretto tra le tipologie di regime di tempo parziale disciplinate negli articoli che seguono.

N







#### Art. 4

##### **(Decorrenza del rapporto a tempo parziale e termini di presentazione della domanda)**

1. La decorrenza dei provvedimenti di passaggio dal regime di tempo pieno a quello parziale è fissata, di norma, al 1° settembre ed al 1° marzo di ciascun anno. Le domande dovranno essere presentate, a pena di decadenza, al Servizio risorse umane e organizzazione, rispettivamente entro il 15 giugno ed il 15 dicembre di ciascun anno, salvo imprevisti e giustificati casi rappresentati dal lavoratore.

#### Art. 5

##### **(Procedura di autorizzazione al regime di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale e verticale)**

1. L'autorizzazione al regime di lavoro a tempo parziale viene concessa se non arrechi pregiudizio alla funzionalità dell'Amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, nel limite massimo del 10% del personale in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondato all'unità inferiore.

2. A richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a lavoro a tempo pieno, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico - degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto, su richiesta, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.


3. In caso di pluralità di domande, trovano applicazione, nell'ordine, i titoli di preferenza di seguito specificati:

- a) personale portatore di handicap che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 3, ovvero dall'art. 21, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992 n° 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- b) patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice;
- c) totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 di persona convivente che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- d) figli portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ivi compresa la sindrome di deficit di attenzione;
- e) figli di età non superiore ai tredici anni;
- f) anzianità di servizio.

4. In caso di pluralità di domande con i medesimi titoli di preferenza è data precedenza, nell'ambito delle fattispecie di cui alle lettere da a) a e), ai dipendenti con maggior numero di familiari nelle medesime condizioni previste. A parità di condizioni, trova applicazione in via prioritaria il criterio della maggiore anzianità di servizio e, in via residuale, quello della data di presentazione della domanda.

N



  
7/5/13

5. Il possesso dei titoli di cui ai commi precedenti è oggetto di autodichiarazione, fermo restando il potere dell'Amministrazione di effettuare verifiche a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni.

6. Nel rispetto di quanto già disposto, nell'ipotesi in cui le richieste siano in numero superiore alla percentuale prevista nel comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione provvederà a favorire i dipendenti che non hanno in precedenza fruito dell'istituto del part time o che ne hanno fruito per un tempo inferiore rispetto agli altri soggetti richiedenti.

7. L'autorizzazione è emanata dal Direttore del Servizio risorse umane e organizzazione sulla base del preliminare nulla osta del responsabile dell'unità organizzativa di primo livello a cui appartiene l'istante.

#### **Art. 6**

##### **(Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale)**

1. La riduzione dell'orario di lavoro settimanale di tipo orizzontale opera sul limite dell'orario giornaliero a tempo pieno pari a 7 ore e 30 minuti.

2. L'orario di lavoro settimanale del lavoratore a tempo parziale di tipo orizzontale è articolato come segue:

- a) 18 ore e 45 minuti (corrispondenti al 50% della prestazione a tempo pieno);
- b) 22 ore e 30 minuti (corrispondenti al 60% della prestazione a tempo pieno);
- c) 26 ore e 15 minuti (corrispondenti al 70% della prestazione a tempo pieno);
- d) 30 ore (corrispondenti all'80% della prestazione a tempo pieno).

3. L'articolazione oraria di cui al comma 2 si intende distribuita su cinque giorni con orario di entrata compreso fra le ore 7.45 e le ore 10.

4. Il lavoro supplementare può essere svolto solo su richiesta dell'Amministrazione per esigenze di servizio e con il consenso del dipendente.

5. In caso di svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare, le ore svolte oltre l'orario di lavoro concordato potranno essere fruito dal lavoratore come riposi compensativi.

6. Per il personale in regime di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale trovano applicazione le disposizioni vigenti per il personale in servizio a tempo pieno relativamente a congedi ordinari, congedi straordinari, festività soppresse e permessi retribuiti e non di qualsiasi natura.

#### **Art. 7**

##### **(Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale)**

1. L'orario di lavoro del lavoratore a tempo parziale di tipo verticale può essere articolato secondo le seguenti modalità:

- a) Settimanale;
- b) Mensile;
- c) Annuale.

N

Q

TO S J B  
P

2. L'orario di lavoro settimanale del lavoratore a tempo parziale di tipo verticale è articolato secondo le seguenti modalità:

- a) 22 ore e 30 minuti ripartiti su tre giorni settimanali (corrispondenti al 60% della prestazione a tempo pieno);
- b) 30 ore ripartite su quattro giorni settimanali (corrispondenti al 80% della prestazione a tempo pieno).

3. L'articolazione della prestazione di cui al comma 2 si intende riferita al periodo compreso tra il lunedì ed il venerdì e prevede una prestazione lavorativa giornaliera pari a 7 ore e 30 minuti, oltre la pausa mensa, con astensione in uno o due giorni fissi settimanali individuati dal dipendente e concordati con il responsabile dell'unità di primo livello all'atto della presentazione della domanda.

4. L'orario di lavoro mensile e annuale del lavoratore a tempo parziale di tipo verticale può avere una riduzione massima dell'attività corrispondente al 50% della prestazione a tempo pieno con articolazione fissata, a scelta del dipendente, su due periodi continuativi nel corso del mese e dell'anno di riferimento.

5. In costanza di lavoro a tempo parziale di tipo verticale sono considerate straordinarie le prestazioni effettuate dal personale, in casi eccezionali, oltre il normale orario di lavoro giornaliero.

6. Le prestazioni straordinarie sono ammesse, su richiesta dell'Amministrazione, per le giornate di normale attività lavorativa del dipendente interessato e vengono remunerate nella stessa misura prevista per il dipendente a tempo pieno. Le ore di lavoro svolte, a qualsiasi titolo, in eccedenza e senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione non saranno remunerate.

7. Al personale in regime di tempo parziale di tipo verticale spetta un numero di giorni di congedi ordinari, congedi straordinari, festività soppresse, permessi retribuiti e non di qualsiasi natura proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno, confrontate con le ordinarie giornate d'obbligo previste nel rapporto a tempo pieno. Qualora una festività infrasettimanale o un giorno semifestivo (14 agosto, 24 dicembre e 31 dicembre) coincida con la giornata non lavorativa, il dipendente in regime di tempo parziale di tipo verticale non ha titolo a fruire, in altra giornata, dell'assenza o del permesso non goduto, né a percepire alcun trattamento economico sostitutivo.

## Art. 8

### (Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto)

1. L'orario di lavoro del lavoratore a tempo parziale di tipo misto è articolato su base settimanale secondo un orario di 18 ore e 45 minuti ripartiti su tre giorni settimanali (corrispondenti al 50% della prestazione a tempo pieno).

2. L'articolazione della prestazione si intende riferita al periodo compreso tra il lunedì ed il venerdì e prevede una prestazione lavorativa giornaliera pari 6 ore e 15 minuti, oltre la pausa mensa, con astensione in due giorni fissi a settimana individuati dal dipendente e concordati con il responsabile dell'unità di primo livello all'atto della presentazione della domanda.

3. Le prestazioni lavorative supplementari del lavoratore a tempo parziale di tipo misto sono disciplinate dai commi 4 e 5 dell'articolo 6.

4. Al personale in regime di tempo parziale di tipo misto spetta un numero di giorni di congedi ordinari, congedi straordinari, festività soppresse, permessi retribuiti e non di qualsiasi natura proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno, confrontate con le ordinarie giornate d'obbligo previste nel rapporto a tempo pieno. Qualora una festività infrasettimanale o un giorno semifestivo (14 agosto, 24 dicembre e 31

R

001

13/13  
15  
13

dicembre) coincida con la giornata non lavorativa, il dipendente in regime di tempo parziale di tipo misto non ha titolo a fruire, in altra giornata, dell'assenza o del permesso non goduto, né a percepire alcun trattamento economico sostitutivo.

#### Art. 9

##### (Disposizioni finali)

1. L'acquisizione della qualifica dirigenziale comporta l'automatica conversione a tempo pieno del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico, normativo e previdenziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, fatta eccezione per l'Indennità incentivante individuale.
3. Il lavoratore in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale beneficia della pausa minima obbligatoria e matura il diritto al buono pasto qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore.
4. La disciplina sul regime di lavoro a tempo parziale entra in vigore a far data dalla ratifica del presente accordo da parte del Consiglio dell'Autorità.
5. Saranno valutate eventuali necessità di modifiche della disciplina nel corso della fase di sperimentazione della stessa. A tal fine, l'Autorità convoca le OO.SS entro 12 mesi dalla sottoscrizione o entro 15 gg da una puntuale richiesta, per valutare eventuali modifiche da apportare al presente accordo.
6. Per quanto non espressamente indicato in materia, trovano applicazione, in quanto compatibili, le previsioni vigenti per il personale in servizio a tempo pieno.

Fisac CGIL  
3/9/2017 *[Signature]*  
UILCA 3/09/17  
*[Signature]*  
Cisl 28/09/2017  
Roberto Pampaloni  
Luigi Zuffi  
*[Signature]*